

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

146° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4447) *MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della grande guerra*

(4813) *Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino

(4832) *PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918*

(Discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 2, 5
* ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	2

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4447) MONTICONE ed altri: Tutela del patrimonio storico della grande guerra

(4813) Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino

(4832) PALOMBO ed altri: Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Tutela del patrimonio storico della grande guerra», d'iniziativa dei senatori Monticone, Andreolli, Tarolli, Robol, Semenzato, Manfredi, Agostini, Brignone, Preioni, Zilio, Gubert, Dondeynaz, Parola, Rescaglio, Vertone Grimaldi, Callegaro, Bevilacqua, Marri e Pace; «Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero, Apolloni, Mazzocchin, Calzavara, Balocchi, Cavaliere, Chincarini, Dalla Rosa, Dussin Luciano, Fabris, Fongaro, Fontan, Gambato, Lembo, Piva, Rizzi, Ruzzante, Scantamburlo, Stefani e Vascon (2792); Crema, Pozza Tasca, Bampo, Basso, Brancati, Bicocchi, Bressa, Ceremigna, De Biasio Calimani, Delfino Leone, Detomas, Fontan, Frattini, Frau, Fratta Pasini, Frigato, Fumagalli Sergio, Manzato, Masi, Pasetto Nicola, Peruzza, Pezzoli, Ruzzante, Schmid, Selva e Stefani (3210); Ruffino (6604), e «Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918», d'iniziativa dei senatori Palombo, Maceratini, Cusimano, Pedrizzi, Mantica, Basini, Battaglia, Bevilacqua, Bonatesta, Bornacin, Bosello, Bucciero, Caruso Antonino, Castellani Carla, Collino, Curto, Danieli, De Corato, Demasi, Florino, Maggi, Magliocchetti, Magnalbò, Marri, Meduri, Monteleone, Mulas, Pace, Pasquali, Pellicini, Pontone, Ragno, Reccia, Servello, Specchia, Turini, Serena, Valentino e Zambrino.

Prego il senatore Ascutti di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i disegni di legge in esame si occupano del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale.

Sono già trascorsi più di 80 anni dalla primavera del 1915, data in cui le truppe italiane, schierate lungo il fronte dolomitico, iniziarono una terribile guerra contro l'esercito austriaco; un conflitto che durò fino al 1918, durante il quale le montagne furono lo scenario dei combattimenti e della

vita da campo dei soldati. Da questi anni di guerra, combattuta tra mille difficoltà dovute soprattutto all'impervio territorio, sconosciuto per la maggior parte di coloro che vi parteciparono, sono emersi i resti imponenti di trincee, edifici, strade, ponti e teleferiche nati dal frutto dell'incessante lavoro di chi prese parte al conflitto. Non va peraltro dimenticato che per la realizzazione di queste opere furono utilizzate le più alte tecnologie allora disponibili.

Nel corso degli anni, purtroppo, si sono verificati danneggiamenti di queste strutture, provocati ad esempio da interventi invasivi operati sull'ambiente alpino, a cui si è aggiunta l'azione naturale del tempo ed in alcuni casi atti di vandalismo consapevole e inconsapevole.

La maggior parte degli itinerari di guerra hanno acquistato una nuova valenza dovuta allo sviluppo turistico, ma questo avvicinamento alle memorie belliche, oltre che un rilancio, spesso ha comportato, per esempio, l'ampliamento degli impianti sciistici o la costruzione di nuove funivie e con questo un'alterazione dell'ambiente alpino.

Solo in questi ultimi tempi si è avvertita la forte esigenza di rivalutare in pieno le memorie con la consapevolezza che esse sono da riconsegnare al patrimonio della collettività. Perciò, oltre a dover essere tutelate e conservate, queste dovrebbero assumere la stessa dignità di un qualsiasi altro monumento storico.

Ciò che resta della grande guerra andrà riconsiderato come un bene di fondamentale importanza per il nostro Paese, poiché vi è anche intrinsecamente in ogni memoria un significato di profondo omaggio allo spirito del dovere ed al sacrificio compiuto da quanti - italiani, austriaci, ungheresi, cechi, slavi, tedeschi - lungo l'arco alpino hanno combattuto, sofferto e perso la vita.

Inoltre, il valore di questi resti si può anche individuare nel grande interesse documentario che essi assumono. La prima guerra mondiale, combattuta in un luogo così impervio ed inospitale, è stata l'occasione per questi uomini di vivervi stabilmente compiendo uno sforzo produttivo, organizzativo e creativo senza precedenti, realizzando a tutti gli effetti una vera e propria urbanizzazione della montagna mediante la costruzione di case, rifugi, alloggi, ponti, acquedotti e strade.

Da quanto detto sopra emerge sicuramente la necessità di un'opera controllata e legittimata di restauro e di tutela di questo patrimonio, intento questo dei dispositivi oggi alla nostra attenzione.

Al momento i testi proposti sono tre: il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati (atto Senato n. 4813); il provvedimento di cui è primo firmatario il senatore Monticone (atto Senato n. 4447) e quello, da poco pervenuto, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori (atto Senato n. 4832).

I punti salienti del disegno di legge n. 4813 sono così riassumibili.

All'articolo 1 viene affermato il rilevante valore culturale delle attuali testimonianze e dei materiali del fronte terrestre italiano della prima guerra mondiale. All'articolo 2 vengono definiti gli oggetti che saranno destinati alla tutela. Il comma primo dell'articolo 3 tratta dell'attribuzione

dei finanziamenti; il secondo comma prevede l'adozione di un regolamento di applicazione della legge stessa, mentre il terzo comma detta disposizioni per il controllo delle spese da parte delle regioni interessate. Il comma 4 istituisce presso ogni sovrintendenza regionale un comitato tecnico-scientifico per il coordinamento degli interventi.

All'articolo 4 si stabilisce la possibilità di ulteriori finanziamenti da parte delle istituzioni locali. All'articolo 5 si prevedono finanziamenti pari ad un miliardo per l'anno 2000 nonchè un limite di impegno quindicennale di un miliardo annuo a partire dal 2001.

Entrando nel merito del disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Monticone (atto Senato n. 4447), ritengo necessario richiamare preliminarmente l'attenzione dei colleghi su un aspetto decisamente importante che in sostanza ispira il testo in questione, mi riferisco cioè al principio diffuso di sussidiarietà.

Nell'articolo 1 si afferma il rilevante valore storico e culturale delle testimonianze della grande guerra e si definiscono gli oggetti materiali oggetto di tutela. L'articolo 2 consente l'attuazione di interventi di tutela ispirandosi – come già detto – al principio di sussidiarietà. L'articolo 3 fissa i compiti attribuiti allo Stato. L'articolo 4 istituisce un Ufficio speciale nell'ambito dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni e le attività culturali, e anche in questo caso è prevista la nomina di un comitato scientifico di assistenza all'Ufficio speciale. L'articolo 5 detta norme per definire le competenze delle regioni ad autonomia ordinaria. L'articolo 6 va a disciplinare l'attuazione degli interventi sui beni da tutelare in termini molto semplificati rispetto alle norme vigenti, precisando, inoltre, l'organizzazione dei contributi statali. L'articolo 7 stabilisce la possibilità di concessioni in uso; l'articolo 8 si riferisce alle sanzioni amministrative per coloro che indebitamente si impossessano dei beni tutelati dal disegno di legge. L'articolo 9, infine, tratta del finanziamento della legge medesima.

Anche il testo proposto dal senatore Palombo e da altri senatori (atto Senato n. 4832) è teso a fare emergere un pubblico interesse per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'ingente patrimonio storico della grande guerra. Questo disegno di legge, come gli altri, propone un intervento misurato dello Stato a sostegno delle iniziative locali, con il ricorso allo strumento del vincolo solo ove necessario ed opportuno.

Brevemente, per quanto riguarda gli articoli: l'articolo 1 riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della prima guerra mondiale e ne individua le fattispecie. L'articolo 2 indica le regioni nei cui territori sono dislocate le vestigia stabilite dall'articolo 1 e ne assegna la proprietà allo Stato che ne affida la custodia ai comuni competenti per territorio. L'articolo 3 detta le regole per la salvaguardia delle vestigia, in particolare dei reperti mobili, disponendo la punibilità dei soggetti eventualmente responsabili della loro indebita appropriazione. L'articolo 4 indica i soggetti legittimati a condurre attività di ricerca, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia. L'articolo 5 dispone l'assegnazione delle risorse di bilancio da destinare all'attuazione delle finalità della

legge al Ministro per i beni e le attività culturali il quale, per il tramite delle regioni competenti, le assegna alle singole province interessate. L'articolo 6 dispone norme per l'emanazione del regolamento di attuazione della legge a cura del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro della difesa; istituisce inoltre una commissione tecnico-scientifica (strumento ripreso da tutti e tre i disegni di legge in esame) presso la sovrintendenza della regione interessata con il compito di coordinare, controllare e approvare i progetti presentati per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2. L'articolo 7 detta la norma che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a concordare l'elaborazione di progetti comuni per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, nelle zone contigue dei rispettivi territori di competenza e a destinare ulteriori stanziamenti per la loro attuazione. L'articolo 8 riguarda la clausola finanziaria e stanziava un fondo di 1.500 milioni per l'anno 2000 e un limite di impegno quindicennale di 2 miliardi a decorrere dal 2001. L'articolo 9, infine, fissa l'entrata in vigore della legge medesima.

Come potete osservare, i tre disegni di legge non si differenziano molto, giacché hanno identica finalità, se non per questioni formali, quali ad esempio il posizionamento degli articoli.

Desidero inoltre ringraziare gli Uffici della Commissione per il lavoro svolto che ci permetterà sicuramente di raffrontare al meglio i vari disegni di legge.

In conclusione, ritengo che, una volta acquisiti gli opportuni elementi informativi nel sopralluogo che una delegazione della Commissione si accinge a svolgere domani e sabato nei luoghi interessati ed effettuata la discussione generale, sarebbe opportuno – se vi è l'accordo della Commissione – predisporre un testo unificato proprio al fine di accelerare l'*iter*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,25.

